

Bruxelles, 3 ottobre 2014  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0255 (APP)**

---

---

13509/1/14  
REV 1

EPPO 49  
CATS 128  
EUROJUST 161  
FIN 671  
COPEN 228  
GAF 51

**NOTA**

---

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento che istituisce la Procura europea - <i>Stato dei lavori/Dibattito orientativo</i>

---

*A. Contesto*

La proposta di regolamento che istituisce la Procura europea, presentata dalla Commissione, è stata adottata il 17 luglio 2013 e da allora è stata discussa in numerose occasioni in seno al competente Gruppo del Consiglio "Cooperazione in materia penale", nonché nel CATS e in vari Consigli GAI.

Il 6 giugno 2014 il Consiglio GAI ha accolto con favore un progetto riveduto dei primi 19 articoli del regolamento quale base per ulteriori lavori. Il nuovo progetto ha integrato, in particolare, i seguenti concetti:

- la struttura collegiale della Procura;
- la competenza concorrente fra la Procura e le procure nazionali a individuare reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

## B. Stato dei lavori

La presidenza italiana ha proseguito i lavori intesi a riscrivere parti della proposta, sulla scorta dell'operato della presidenza greca. La proposta è stata discussa durante 6 giornate di lavoro del Gruppo "Cooperazione in materia penale" (compresi il 6-7 ottobre), mentre nel CATS si sono tenuti per due volte dibattiti tematici. Alcuni aspetti del fascicolo sono stati inoltre discussi alla riunione ministeriale informale a Milano svoltasi in luglio.

Partendo dai 19 articoli elaborati durante la presidenza greca, l'obiettivo principale della presidenza è stato quello di esaminare le regole applicabili alle indagini e le garanzie procedurali (articoli 15-19 e 25-36 della proposta della Commissione) in vista di trovare un accordo su un testo che comprenda gli argomenti citati nei suddetti articoli. Il nuovo testo inerente a detti argomenti verrebbe quindi fuso con i 19 articoli summenzionati, dopodiché il testo completo sarà oggetto di un'ulteriore revisione allo scopo di ottenere un testo coerente e consolidato.

## *C. Focus sul concetto di unico spazio giuridico*

L'articolo 25 della proposta, dal titolo "Potere della Procura europea di svolgere indagini", recita:

1. Ai fini delle indagini e dell'azione penale promosse dalla Procura europea, il territorio degli Stati membri dell'Unione è considerato un unico spazio giuridico in cui la Procura europea può esercitare la sua competenza.
2. Quando la Procura europea decide di esercitare la sua competenza per un reato commesso, in tutto o in parte, al di fuori del territorio degli Stati membri da un loro cittadino, da un membro del personale dell'Unione o da un membro delle istituzioni, chiede assistenza per ottenere la cooperazione del paese terzo interessato in virtù degli strumenti e delle procedure di cui all'articolo 59.

La disposizione, di importanza fondamentale per l'intero regolamento, giacché avrà un'influenza decisiva sul funzionamento della Procura, è stata dibattuta approfonditamente in seno al competente Gruppo "Cooperazione in materia penale". Molte delegazioni hanno espresso sostegno a favore del principio di base della disposizione, rilevando tuttavia che alcuni aspetti devono essere rivisti. Alcune delegazioni hanno suggerito che la disposizione venga soppressa in toto, mentre altre hanno suggerito che l'espressione "unico spazio giuridico" sia sostituita, in quanto potenzialmente fuorviante.

La sintesi operata dalla presidenza in merito al principio di base della disposizione è la seguente:

**il concetto di unico spazio giuridico sta a significare che la Procura europea non deve ricorrere a strumenti che favoriscono l'assistenza reciproca o il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie nell'ambito del proprio operato. La Procura europea agisce in qualità di ufficio unico: tutte le forme di cooperazione e interazione tra l'ufficio centrale e i procuratori europei delegati basati in differenti Stati membri partecipanti, nonché tra i vari procuratori europei delegati, sono organizzate tenendo conto pienamente di questo principio.**

A seguito delle discussioni in seno al Gruppo, la presidenza ritiene probabile che l'articolo 25 debba essere riscritto in alcuni punti **e le discussioni in sede di Gruppo continueranno in tal senso.**

Tuttavia la presidenza è altresì del parere che vi sia già ampio sostegno all'idea generale di considerare la Procura europea un ufficio unico con operatività transfrontaliera negli Stati membri partecipanti senza ricorso a forme tradizionali di assistenza reciproca o riconoscimento reciproco.

Su tale base viene sottoposto ai ministri il quesito seguente:

*D. Quesito per i ministri*

*La presidenza invita il Consiglio **a discutere se la Procura europea debba** agire in qualità di ufficio unico **e**, di norma, **non ricorra** a strumenti di assistenza giudiziaria o riconoscimento reciproco quando opera nel territorio di Stati membri partecipanti.*